

Ricorso del 18 luglio 2003 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana

(Causa C-307/03)

(2003/C 226/13)

Il 18 luglio 2003, la Repubblica italiana rappresentata dall'avvocato Ivo M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede:

- l'annullamento della correzione finanziaria disposta in danno dell'Italia con la decisione della Commissione europea 15 maggio 2003 n. C(2003) 1539 def.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo il ricorrente rileva la scarsa qualità delle ispezioni in loco: non concorda con i rilievi dei Servizi della Commissione, sulle modalità e sull'efficacia dei controlli svolti.

Per quanto riguarda i mancati rimborsi per le superfici non ammissibili il ricorrente sostiene che non possono essere operate correzioni finanziarie qualora lo Stato membro si sia attenuto alle misure concordate con i Servizi della Commissione ed abbia anzi potenziato il sistema di controllo, come è riconosciuto da questi e come è dimostrato dal fatto che alle acquisizioni via via sviluppate in materia di controllo si vuole conferire efficacia retroattiva.

Finalmente il ricorrente sostiene che la decisione contestata sia viziata per applicazione inadeguata delle norme previste all'art. 9, paragrafo 3, del regolamento 3887/92 ⁽¹⁾ (superfici a prendere in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto).

⁽¹⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid, con ordinanza 8 luglio 2003, nella causa A.I. López Gil contro Instituto Nacional de Empleo (INEM)

(Causa C-309/03)

(2003/C 226/14)

Con ordinanza 8 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 luglio 2003, nella causa A.I. López Gil contro Instituto Nacional de Empleo (INEM), il Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se un'adeguata trasposizione della clausola 2, n. 8, dell'accordo quadro contenuto nella direttiva 96/34 ⁽¹⁾ nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, in particolare in quello spagnolo, avrebbe imposto nell'ambito della normativa previdenziale, specificamente in materia di indennità di disoccupazione, l'adozione di disposizioni che avviassero — qualora il periodo di riferimento per la base di calcolo dell'indennità di disoccupazione coincidesse con il godimento della riduzione dell'orario di lavoro e di stipendio per la cura di un figlio minore — alla diminuzione di contribuzione al sistema derivante dalla riduzione dello stipendio ricevuto dal lavoratore che esercita tale diritto, al fine di evitare una diminuzione delle sue indennità di disoccupazione.
- 2) Se l'inadempimento del compito stabilito dalla clausola 2, n. 8, dell'accordo quadro contenuto nella direttiva 96/34, una volta superato il termine di trasposizione previsto dall'art. 2 della stessa, possa essere compensato dal giudice nazionale e, ai fini della controversia nell'ambito della quale sorge la presente questione pregiudiziale, nella decisione che viene adottata per risolverla.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4).

Ricorso del 23 luglio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-313/03)

(2003/C 226/15)

Il 23 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie-José Jonczy, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/63/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) — Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, o comunque non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 3, par. 1, di detta direttiva;